



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 58 del 24/04/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2015, n. 576

Cont. n. 118/15/TG-DL. Corte Costituzionale: Regione Puglia c/ Presidenza Consiglio dei Ministri. Impugnativa Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 1/2015 D.A.R. Prot. 1856 del 29.1.2015. Seguivo DGR n. 221 del 20.02.2015. Conferimento dell'incarico difensivo Prof. Avv. Marcello Cecchetti, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

La Circolare n. 1/2015, DAR Prot. 1856 del 29.1.2015 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, recante "Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Art. 1, commi da 418 a 430, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190", rappresenta una nota interpretativa ed esplicativa dei commi 420, 421, 422, 423, 424 e 427 della L. n. 190/2014, già impugnati dall'Amministrazione regionale nella sede del giudizio in via principale - Reg. Ric. n. 38/2015. Tale Circolare contiene talune affermazioni che si pongono in contrasto con le norme costituzionali, violando le prerogative regionali.

Si ritengono illegittime le seguenti previsioni:

Note relative al comma 421 della L. 190/2014. Il paragrafo intitolato "Finalità e ambito di applicazione" prevede quanto segue: «In relazione ai processi di riordino delle funzioni delle province, secondo la previsione della legge 7 aprile 2014, n. 56, il legislatore ha rapportato le dotazioni organiche delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario al fabbisogno connesso con lo svolgimento delle funzioni fondamentali attribuite dalla predetta legge 56/2014», in quanto «le percentuali di riduzione sono tarate (...) in ragione della consistenza delle funzioni fondamentali rispettivamente attribuite agli enti di area vasta». Tali affermazioni risultano gravemente lesive delle attribuzioni costituzionali regionali e, in particolare, della potestà legislativa in materia di "organizzazione amministrativa degli enti locali", della potestà di allocazione delle funzioni amministrative negli ambiti di propria competenza secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, nonché dell'esigenza di corrispondenza tra funzioni e risorse, con conseguente violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma e 119, quarto comma, Cost.;

Note relative al comma 422. Il paragrafo intitolato «Elenchi del personale e procedure di mobilità in relazione alle funzioni» prevede, in riferimento alla legge n. 56 del 2014, che, «qualora la Regione, sulla base del precedente assetto, avesse delegato alla provincia l'esercizio di funzioni con connesso

trasferimento di risorse finanziarie (...) a copertura degli oneri di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato con la provincia, lo stesso personale è trasferito alla Regione con relative risorse corrispondenti all'ammontare dei precedenti trasferimenti». Tali affermazioni risultano gravemente lesive delle attribuzioni costituzionali regionali e, in particolare, della potestà legislativa in materia di "organizzazione amministrativa regionale", della potestà di allocazione delle funzioni amministrative negli ambiti di propria competenza, della potestà di autorganizzazione dei propri uffici, nonché del principio di buon andamento dell'amministrazione, con conseguente violazione degli artt. 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, Cost.;

Note relative al comma 424. La Circolare in questione, nel paragrafo intitolato «Ambito soggettivo e disciplina del comma 424», prevede che tra le strutture vincolate al regime delle assunzioni dettato da tale disposizione, devono ritenersi ricomprese quelle «di tutta l'amministrazione regionale, nonché (degli) enti da queste dipendenti», apportando, quindi, delle innovazioni rispetto alla disposizione legislativa richiamata, la quale si limita a riferirsi alle Regioni ed agli enti locali. Tale affermazione risulta gravemente lesiva delle attribuzioni costituzionali regionali e, in particolare, della potestà legislativa sugli enti dipendenti dalla Regione, nonché dei profili già denunciati dalla Regione Puglia nell'impugnazione del comma 424 della Legge n. 190/2014, con conseguente violazione degli artt. 3, primo comma 97, secondo comma, 117, secondo comma, lettere p) e g), e quarto comma, e 119, quarto comma, Cost.;

Sempre con riferimento alle note relative al comma 424, la Circolare dispone che «la percentuale di turn over legata alla facoltà di assunzioni deve essere destinata in via prioritaria all'ammissione dei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate al 1° gennaio 2015», e che «le risorse rimanenti (...) devono essere destinate (...) ai processi di mobilità del personale soprannumerario degli enti di area vasta». Tale affermazione risulta gravemente lesiva della attribuzioni costituzionali regionali, in quanto è volta a negare la possibilità di scelta da parte della Regione tra le due ipotesi, parimenti contemplate nel comma 424, dell'assunzione dei vincitori di concorso e dell'assorbimento del personale soprannumerario degli enti d'area vasta; conseguentemente, deve essere ritenuta incostituzionale per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. p), e quarto comma, 119, quarto comma, nonché degli artt. 3, primo comma, e 97, secondo comma, Cost.

Ad integrazione della DGR n. 221 del 20.02.2015, si reputa, pertanto, necessario promuovere il rimedio del conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte Costituzionale avverso le citate affermazioni della Circolare indicata.

Si ritiene, altresì, di affidare l'incarico difensivo, per continuità, al Prof. Avv. Marcello Cecchetti, legale esterno. (Valore della controversia: straordinaria importanza in considerazione dell'interesse sostanziale perseguito dall'Amministrazione e della complessità delle questioni poste, nonché della eterogeneità delle disposizioni impugnate, afferenti a diversi plessi normativi; Settore di Spesa: Reti e Infrastrutture).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m. e i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è pari a € 15.225,00 comprensiva di IVA, CAP e spese, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto del 30% da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 5.000,00, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al

cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di proporre conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte Costituzionale avverso la Circolare n. 1/2015, DAR Prot. 1856 del 29.1.2015 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, recante "Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Art. 1, commi da 418 a 430, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190", nelle parti indicate nella relazione del Presidente e di conferire il mandato difensivo al Prof. Avv. Marcello Cecchetti, legale esterno;

di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola
